



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA

Oggi 26 giugno 2025 innanzi alla giudice _____, sono comparsi:

con l'avv. RIZZI FRANCESCO

per INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE l'avv.

oggi sostituito dall'avv.

L'avv. Rizzi produce certificati di non imposizione sulla posizione reddituale della madre della minore a comprova dell'assenza di redditi in capo alla madre che peraltro ai sensi della norma di legge relativa alla prestazione per cui è causa non fa parte del nucleo familiare in quanto non coniuge del ricorrente. Chiede l'accoglimento del ricorso.

L'avv. _____ si oppone alla richiesta della controparte in quanto tardiva; si riporta alla memoria difensiva e chiede il rigetto del ricorso.

La giudice autorizza la produzione telematica dei documenti indicati dal ricorrente

La giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Il Tribunale nella persona della giudice _____ ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa da:

con il patrocinio degli avv.ti NERI

LIVIO, RIZZI FRANCESCO, GUARISO ALBERTO, LOSIO STEFANO (LSOSFN87T28D150R)

Parte ricorrente

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) con

il patrocinio dell'avv.

Parte convenuta

Per la parte ricorrente:

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare la figlia minore _____ per i periodi oggetto di causa (12.5.2019 al 28.2.2022), o per le diverse date che risulteranno di giustizia;

condannare INPS a pagare al ricorrente la somma di euro 4.132,80 o la diversa somma, anche maggiore, che risulterà dovuta, per il predetto titolo e per il periodo dall'12.5.2019 al 28.2.2022, oltre interessi legali.

In ogni caso, condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, con l'applicazione dell'art. 4 co.1bis del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

Per la parte convenuta:

all'Ill.mo Tribunale adito dichiarare il ricorso avverso improponibile e/o improcedibile e/o inammissibile per carenza di idonea domanda amministrativa; nel merito respingere il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria delle spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A fondamento delle domande trascritte in epigrafe,

_____ ha esposto che:

è cittadino di origini togolesi, residente in Italia dal 2010 ed è titolare dall'ottobre 2018 di permesso di soggiorno di lungo periodo UE (doc.2);

in data 11.5.2011 è nata, dalla relazione con _____ con cui non è coniugato, la prima e unica figlia, _____ (doc.3), che vive in Togo con la madre;

ha presentato, in data 12.5.2023, domanda di autorizzazione a inserire nel nucleo la figlia minore al fine di percepire gli arretrati per gli assegni per cui è causa e le relative domande di pagamento con decorrenza dal 12.5.2019 al 28.2.2022, ma le domande sono state respinte (docc.4 e 5).

avverso i dinieghi, ha presentato ricorso amministrativo tramite il patronato INCA CGIL in data 20.9.2023 (doc.6);

con delibera n.236674 del 26.10.2023 (doc.7), il Comitato Provinciale di Brescia ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: *“non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione per il nucleo familiare in quanto il ricorrente non risulta coniugato con la madre del figlio residente all'estero; nel caso di figli naturali residenti all'estero di cittadini di qualsiasi nazionalità l'autorizzazione non può essere concessa in virtù del fatto che, come previsto dalla normativa vigente, la prestazione spetta al genitore con il quale il figlio convive”*;

_____ e la figlia non disponevano per i periodi oggetto di causa in Togo (né altrove) di alcun reddito o proprietà e egli ha sempre provveduto interamente al loro sostentamento; per far fronte agli oneri derivanti dal mantenimento della figlia, è solito consegnare denaro

personalmente al [redacted] quando si reca in Togo a trovare la figlia oppure spedire soldi tramite servizi di trasferimento di denaro ai fratelli o ad altri conoscenti che li consegnano a

(doc.8);

per gli anni oggetto di causa non ha percepito altro reddito se non quello derivante da rapporti di lavoro subordinati e risultante dai modelli CU (cfr. doc.9 CU e 730) e dall'estratto contributivo INPS (doc.10).

Tutto ciò esposto il ricorrente ha contestato le ragioni del diniego della domanda di pagamento degli ANF.

Si è costituito INPS per contestare la domanda e chiederne il rigetto

Senza svolgimento di istruttoria orale, la causa è stata discussa dalle parti all'odierna udienza

Preliminarmente si osserva che è privo di pregio il rilievo di INPS laddove osserva che la "situazione familiare sostitutiva dello stato di famiglia" del ricorrente è stata rilasciata in data 17.1.2020 e quindi non certifica la situazione familiare per tutto il periodo in cui è richiesto l'assegno per il nucleo familiare.

Che la situazione familiare del ricorrente – per tutto il periodo per cui è richiesta l'autorizzazione ANF, dal 12.5.2019 al 28.2.2022 – corrisponda a quella rappresentata dalla situazione familiare versata in atti (doc.3 ric.) è dimostrato dal certificato di attribuzione del codice fiscale della minore, che reca la data del 30 marzo 2023, anch'esso prodotto dal ricorrente sub doc. 3.

Deve più in generale aggiungersi che ogni contestazione della parte convenuta afferente la completezza della documentazione in atti risulta pretestuosa tenuto conto che le ragioni del rigetto del ricorso da parte del Comitato Provinciale non hanno riguardato profili inerenti la documentazione allegata alla domanda, bensì la insussistenza dei *presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare in quanto il ricorrente non risulta coniugato con la madre del figlio residente all'estero; nel caso di figli naturali residenti all'estero di cittadini di qualsiasi nazionalità l'autorizzazione non può essere concessa in virtù del fatto che, come previsto dalla normativa vigente, la prestazione spetta al genitore con il quale il figlio convive.*

Considerato che in giudizio INPS ha riportato le ragioni del rigetto del Comitato Provinciale e ha osservato che la madre della minore che convive con la prole, se non occupata e residente in Italia, può essa stessa presentare domanda di autorizzazione ANF, la effettiva questione controversa tra le parti attiene al diritto del ricorrente – genitore di [redacted] nata il 11.5.2011 dalla relazione con [redacted] - a percepire gli ANF durante il periodo dal 12.5.2019 al 22.2.2022, in cui la minore viveva a Togo con la madre.

INPS, come si è scritto, contesta la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento degli ANF nel

periodo in cui i genitori di _____ non erano uniti in matrimonio in quanto, per il ricorrente, difettava il presupposto della convivenza.

I rilievi di INPS sono privi di pregio.

L'assegno per il nucleo familiare è stato istituito dalla legge 153/1988, di conversione e parzialmente modificativa del d.l. n. 69 del 1988.

Come affermato dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 67/2022 - con cui sono stati recepiti i principi espressi con le sentenze della Corte di Giustizia del 25.11.2020 (cause C-303/19 e C-302/19), che hanno dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento UE della disparità di trattamento dei familiari residenti all'estero di cittadino straniero rispetto ai cittadini italiani di cui alla suddetta legge - *“Si tratta di una prestazione economica a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno.*

(...) condizione per la concessione della provvidenza è lo stato di bisogno del nucleo nel suo complesso, che qualifica il nucleo stesso quale destinatario della tutela.

L'assegno in oggetto, funzionale all'integrazione del reddito del nucleo familiare, e quindi corrisposto non in favore dei familiari singolarmente considerati come beneficiari, ma in favore del nucleo complessivamente considerato, si calcola in relazione a un accertamento in concreto del reale bisogno economico della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei suoi componenti e l'ammontare del reddito complessivo.”

Come ancora affermato dal Giudice delle Leggi con la citata sentenza *“I soggetti, in relazione ai quali il nuovo trattamento è stato riconosciuto, sono qualificati dall'appartenenza al nucleo familiare, anche se non conviventi e non a carico del richiedente, poiché fruitori di redditi propri. Ciò che rileva, ai fini della percezione della prestazione in capo al richiedente, è il reddito familiare complessivamente considerato.”*

Ai fini che in particolare qui rilevano la Corte Costituzionale ha posto in evidenza come per i familiari del cittadino italiano non sia richiesto il requisito della residenza nel territorio italiano (da cui la disparità di trattamento con il cittadino straniero).

Si legge infatti nella motivazione *“...ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno familiare, il requisito della residenza nel territorio italiano non è richiesto per i familiari del cittadino italiano, mentre lo è per i familiari del cittadino straniero, salvo che sussista un regime di reciprocità o sia in vigore una convenzione internazionale con il paese d'origine di quest'ultimo.”*

Alla luce delle affermazioni contenute nella sentenza 67/2022 emerge come la questione della convivenza sia irrilevante nella struttura degli ANF, il cui riconoscimento, in presenza di uno stato

2) condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente che liquida in €1.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a., con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La giudice

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209